



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AVELLINO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                 |                         |                   |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>MARENA</u>   | <u>ANTONIO GIOVANNI</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>PUOPOLO</u>  | <u>LIBERATO</u>         | <u>Relatore</u>   |
| <input type="checkbox"/> | <u>STRACCIA</u> | <u>ANTONIO</u>          | <u>Giudice</u>    |
| <input type="checkbox"/> |                 |                         |                   |

SI RILASCIÀ PER USO STUDIO



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1213/2015  
depositato il 14/07/2015  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030300087/2015 IRES-ALTRO 2009  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030300087/2015 IRAP 2009  
contro:  
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

**proposto dal ricorrente:**  
SCAPERROTTA CARMINE  
QUALE SOCIO COOP. F.M.U. METALMECCANICA RL  
C DA MADDALENA 27 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1213/2015

UDIENZA DEL

16/12/2015 ore 09:00

N° 272/16

PRONUNCIATA IL:

16 DIC. 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

- 7 MAR 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

M. ...

## CONCLUSIONI

- 1) Il ricorrente chiede: dichiararsi nullo l'avviso di accertamento e condannare l'A F al pagamento delle spese del giudizio, come previsto dall'art.15 del DLgs 546/92 nella misura di euro 1.000,00, che riterrà di giustizia.
- 2) L'Ufficio chiede: il rigetto del ricorso e spese di giustizia di cui si chiede la liquidazione, a norma del D M Giustizia n 55/2014, con la riduzione prevista nell'art.15, comma 2/bis , del D Lgs 546/92, in euro 3.662,00.

## SVOLGIMENTO DEL PROVCESSO

### FATTO:

In data 26/03/2015, SCAPERROTTA CARMINE, rappresentato e difeso dal Rag. Castellano Vincenzo, in qualità di socio della società Coop F.M. U Metalmeccanica RL con sede in Ariano , Irpino come in epigrafe, proponeva ricorso – reclamo - avverso l'avviso di accertamento n. TFK 030300087/2015,

emesso dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino Ufficio Controlli , ai fini IRES ed IRAP per l'anno di imposta 2009 , notificato il 30/01/2015 .

L'Ufficio, ha sottoposto a verifica la srl Presswood che, come da dati della CC II AA, esercita l'attività di "produzione di beni derivati dalla lavorazione del legno" . Nel consultare la documentazione ha rilevato la presenza di fatture da emettere afferenti l'attività di ricerca e la segnalazione di nuova clientela. Tra i clienti della suddetta società è risultato esservi la Cooperativa in oggetto che, ha dedotto la somma di euro 20.000,00. Nel prosieguo della vicenda, il legale rappresentante della società Presswood srl non è stato in grado di fornire la documentazione , dichiarando, genericamente che le somme sono derivate da ricerche di mercato eseguite su incarico di vari clienti, ivi compreso l'attuale ricorrente. In conseguenza, l'Ufficio chiedeva il deposito di tutta la documentazione contabile alla cooperativa F M U Metalmeccanica s c a r l , notata la fittizietà del suddetto costo , lo recuperava a tassazione, però la cooperativa , già dal 26/07/2012, è risultata cancellata dal registro delle imprese, pertanto ha azionato l'art.28 comma 4 del D Lgs 175/14, l'art.26 comma 3° - 2° parte del DPR 602/73, nonché l'art.2495 c c ed ha assunto avviso di accertamento nei confronti del socio ricorrente, che a seguito della notifica dell'atto impugnato ha proposto ricorso – reclamo e la mediazione è stata esitata negativamente.

Parte ricorrente chiedeva dichiararsi nullo l'atto impugnato per i seguenti motivi:

- 1) Questione di legittimità costituzionale dell'art.28 del D Lgs 175/2014
- 2) Nullità della notifica della dell'atto impugnato per non aver, il contribuente, ricevuto, in precedenza la notifica dell'atto relativo alla società
- 3) Decadenza dei termini trattandosi dell'anno 2009
- 4) Nullità dell'accertamento per imposte non tassabili in capo alle persone fisiche
- 5) Mancanza assoluta di motivazione dell'avviso di accertamento notificato al coobbligato
- 6) Difetto di contraddittorio
- 7) Nullità dell'accertamento perché notificata a società cancellata
- 8) Estinzione del giudizio ex sentenza CSC n 6070/2013
- 9) Mancata prova della fittizietà delle fatture
- 10) Infondatezza nel merito del recupero per essere state, le attività descritte in fattura, regolarmente poste in essere.
- 11) Allega giurisprudenza varia tutta diretta a confutare l'operato dell'Ufficio.  
L'Ufficio nel costituirsi preliminarmente eccepisce che ha assunto avviso di accertamento non nei confronti della cooperativa , perché cancellata, ma nei confronti del socio, ipotizzando la possibilità di costui di aver ottenuto, per effetto

della liquidazione, denaro o beni e quindi, la presente lite, potrà risolversi se parte ricorrente deposita il bilancio finale di liquidazione e dimostri di non aver riscosso denaro o beni, al contrario il provvedimento adottato è legittimo. In merito a quanto assunto da parte ricorrente fa rilevare che:

- a) L'art.28 del D lgs 175/2015 non è affetto da vizio conseguenza della circostanza che il Governo, in sede di redazione, abbia esorbitato i limiti della legge delega n . 23/2014, atteso che, nella citata legge delega nessun limite è stato, esplicitamente, previsto in ordine alla controversa questione , per l'effetto la sollevata questione di legittimità Costituzionale non sussiste perché l'eccezione è palesemente infondata. L'art.28 del D Lgs 175/2014 ha mera natura procedimentale, pertanto, applicabile anche al tempo pregresso
- b) L'Ufficio per via della cancellazione della persona giuridica dal registro delle imprese, ha proceduto, personalmente, avendone titolo, nei confronti del socio.
- c) La supposta decadenza dei termini non sussiste in quanto l'art.28 del D Lgs 175/2014 fissa il termine di 5 anni e l'art.36 comma 3, 2° parte del DPR 602/73 nel termine decennale della prescrizione ordinaria, così come disciplinata in c c ; ed i termini decennali decorrono, al solito dal 01/01 dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
- d) Errata, è la eccezione di cui al suddetto punto 4 , in quanto l'Ufficio ha interessato il socio personalmente, pertanto, a termini di legge, egli risponde, a titolo personale e diretto, delle imposte dovute dalla persona giuridica anche se riferibili a lui, persona fisica.
- e) L'Ufficio ha pienamente esplicitato in motivazione le norme di legge che hanno consentito di procedere personalmente nei suoi confronti.
- f) In diritto tributario non vi è obbligo generalizzato del contraddittorio che permane nei casi espressamente previsti dalla legge
- g) In merito al punto 7 fa rilevare che è stato azionato l'art.32 del DPR 600/730.
- h) Nel caso che ci occupa , l'operato dell'Ufficio è legittimo se si considera l'oggetto sociale della Presswood e la assenza in seno alle maestranze, di persone qualificate alla bisogna ed all'uopo
- i) I costi e le spese sono deducibili , come legge dispone, di regola se sono inerenti,competenti e documentate , in difetto il costo non ha titolo ad essere ridotto.

Concludeva per il rigetto del ricorso e spese di giustizia di cui si chiede la liquidazione, a norma del D M Giustizia n, 55/2014, con la riduzione prevista nell'art.15 comma 2/bis del D Lgs 546/92 in euro 3.662,00.

All'udienza del 26/08/2015, veniva concessa la sospensione e si fissava l'udienza del merito il 16/12/2015.

In data 12/11/2015, parte ricorrente deposita memorie dirette a contrastare l'operato dell'Ufficio e nel riportarsi al ricorso principale , faceva rilevare la incongruenze dell'Ufficio : sia sulla resurrezione retroattiva delle società, sia sulla responsabilità in solido dei soci/liquidatori, sia sul bilancio finale di liquidazione che depositato il 05/02/2012 non risultano somme riscosse dai soci liquidatori , sia sulla potenziale incostituzionalità per la responsabilità del liquidatore , sia sul presupposto che non vi potrà essere la notifica nei confronti dei soci di una cartella di pagamento scaturente dall'accertamento notificato alla società, in quanto il fisco potrà rivolgersi ai soci solo dimostrando che essi hanno riscosso somme sulla base del bilancio finale di liquidazione , e solo entro questi limiti, il che presuppone un ulteriore atto, diverso da quello ab origine notificato alla società.

ALL'UDIZIA DEL 16/12/2015, FISSATA PER LA TRATTAZIONE NEL MERITO DELLA CONTROVERSA, IL COLLEGIO, SENTITO IL RELATORE, SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI CHE SI RIPORTANO RISPETTIVI SCRITTI DIFENSIVI, ESAMINATI GLI ATTI, IN CAMERA DI CONSIGLIO ADOTTAVA DECISIONE.

#### MOTIVI

Dall'atto impugnato si desume che, in relazione alla verifica della società Presswood srl, conclusasi con un P V C da cui risulta che detta società ha contabilizzato ricavi per euro 40.000,00 a fronte di fatture da emettere. Il rappresentante legale ha dichiarato che tali ricavi sono relativi a prestazioni per ricerca di mercato e pubblicità. I verificatori hanno rinvenuto fatture attive da dove emerge che la società Presswood srl, con il proprio personale ha effettuato, ricerche di mercato e la segnalazione di nuova clientela a vari operatori economici, tra cui la società Cooperativa F M U metalmeccanica RL per un importo di euro 20.000,00. Dall'esame della documentazione chiesta ed esibita è emerso che la COOP F M U METALMECCANICA ha speso un costo pari ad euro 20.000,00 per progetto di lavoro avente ad oggetto la ricerca e lo sviluppo di nuovi mercati di sbocco, con costituzione della rete di vendita ed agenti di commercio, la segnalazione di nuovi clienti e fornitori e ricerca di mercato dal 01/02/2009 al 31/12/2009. In conseguenza, l'Ufficio riteneva che la società COOP. F M U METALMECCANICA RL per l'anno 2009 ha utilizzato fatture afferenti a prestazioni mai effettuate dalla società PRESSWOOD srl, per un totale di euro 20.000,00. Inoltre, per l'Ufficio la COOP F M U METALMECCANICA non è riuscita a vincere il presupposto che è alla base della deducibilità dei costi per il suddetto importo. In conseguenza l'Ufficio recuperava a tassazione ai fini IRES ed IRAP i costi indebitamente dedotti dalla COOP F M U RL Metalmeccanica per l'importo di euro 20.000,00. La COOPERATIVA, però, già dal 26/07/2012, è risultata cancellata dal registro delle imprese, pertanto l'Ufficio ha proceduto nei confronti del socio, ipotizzando la possibilità che costui abbia ottenuto per effetto della liquidazione, denaro o beni.

La Commissione osserva che assume rilevanza pregiudiziale rispetto a tutte le altre questioni difensive prospettate da parte ricorrente la intervenuta estinzione della Cooperativa F M U Metalmeccanica r l della quale l'odierno ricorrente è stato socio. Dalla documentazione in atti risulta che la suddetta Cooperativa rl è stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal 26/07/2012, dopo il regolare espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla procedura liquidatoria.

Ai fini della definizione della controversia in esame rileva il disposto dell'art. 2495 c c, relativo alle società di capitali, che limita la responsabilità dei soci sino alla concorrenza delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. L'art.36 del DPR 602/73, applicabile alle sole imposte sui redditi, DLgs n 46 del 1999, ex art.19, con riguardo ai crediti per imposta sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati a carico della società, è riconosciuta all'amministrazione finanziaria azione di responsabilità nei confronti del liquidatore oltre che nei confronti degli ex amministratori o dei soci. Il citato art.36 al comma 3 stabilisce, che i soci, che abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute nei limiti del valore dei beni stessi, salvo la maggiore responsabilità stabilita dal c c.

ASCLIA PER USO STUDIO

Dalle note di costituzione dell'Ufficio si desume che l'atto è stato assunto nei confronti del socio ipotizzando la possibilità di costui di aver ottenuto, per effetto della liquidazione, denaro o beni .....

In effetti, una volta liquidata la contribuente società di capitali, non si realizza una semplice modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio con il fisco, dovendo questo accertare in capo ai soci i requisiti prescritti dalla legge per la responsabilità diretta, il che comporta un ampliamento nel thema decidendum e del thema probandum.

In effetti, il fisco, che voglia agire nei confronti del socio della società estinta, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest'ultimo, e cioè che, in concreto, vi sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa, ovvero che vi siano state le assegnazioni sanzionate dalla norma fiscale.

Nel caso di specie, risulta che la Cooperativa rl è stata cancellata il 26/07/2012, e che l'atto impositivo, emesso nei confronti del ricorrente è privo di motivazione in ordine al passaggio dell'atto impositivo dalla società ai soci, senza alcuna indicazione dei limiti di responsabilità degli stessi.

A nulla vale obiettare che il comma 4 dell'art.28 del D Lgs 175/2014, entrato in vigore il 13/12/2014 ed emesso in attuazione degli art. 1 e 7 della legge di delegazione n 23/14, dispone che " ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art.2495 del c c ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, in quanto la citata norma non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale "operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi" degli effetti dell'estinzione della cooperativa rl derivanti dall'art.2495, secondo comma cod cv., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D Lgs, ossia il 13/12/2014, o successivamente ( Cass. 6743/2015.)

Sulla base di quanto precede si ritiene di accogliere il ricorso con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Le altre asserzioni sono da ritenersi assorbenti.

Giusti motivi ravvisabili nella natura della controversa questione esaminata consentono la compensazione delle spese .

P Q M

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino decidendo sul ricorso in epigrafe così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso
- 2) Compensa le spese

Così deciso in Avellino li 16/12/2015

IL GIUDICE TRIB. ESTENSORE

*[Handwritten signature of the Judge]*



IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature of the President]*

SI RILASCIÀ PER USO STUDIO